

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 24/01/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 07.02.2019, il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 2.894,68 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 03.10.2014, ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 25.10.2018, avente ad oggetto la somma di € 47.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 399,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dalla data di estinzione e il rimborso delle spese di assistenza difensiva pari a € 500,00. Il ricorrente chiede, inoltre, la restituzione della somma complessiva di € 1.197,00 corrispondente a n. 3, rate addebitate successivamente all'estinzione.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: quanto alle commissioni di attivazione, rileva che le stesse non sono soggette a rimborso pro quota in quanto percepite up front dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. Sul punto richiama le decisioni n. 4494/14 e n. 10578/16 del Collegio ABF di Napoli e la decisione n. 12284/18 del Collegio ABF di Bologna; con riferimento alle commissioni di gestione, rileva che già in sede di conteggio estintivo era stata stornata la quota non maturata per € 120,00 (calcolata secondo i principi IFRS-IAS); in relazione alle commissioni di intermediazione, evidenzia che le stesse sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al



mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Evidenzia quindi che le stesse sono riferite ad attività up-front, così come previsto dalla normativa in materia e sono state corrisposte dall'intermediario al mediatore (richiama numerosi precedenti ABF sul punto). Richiama, inoltre la giurisprudenza di merito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sentenze nn. 1009 e 2034 del 2018 – che in casi analoghi a quello in discussione, ha qualificato la domanda del cliente come ripetizione di un indebito oggettivo, con ciò sostenendo che la richiesta di ripetizione delle somme deve essere formulata unicamente nei confronti dell'accipiens, società di intermediazione, nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione; con riferimento alle spese legali, ne eccepisce la non rimborsabilità considerato che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

In conclusione, l'intermediario chiede, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato al ricorrente; in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'intermediario fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 362,24, rifiutato dal ricorrente; in via di ulteriore subordinata, nell'ipotesi in cui l'intermediario fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare l'importo già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari a € 50,12.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

1) “commissioni di attivazione”, di cui alla lett. B delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 278,42;

2) “commissioni intermediario del credito”, di cui alla lett. F delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, per un importo pari a € 1.577,69, in quanto volte a remunerare l’attività dell’intermediario intervenuto nella stipulazione del finanziamento. Dalla documentazione versata in atti si evince la descrizione delle attività svolte dai soggetti intervenuti e debitamente sottoscritto da parte del ricorrente.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :

1) “commissioni finanziatore”, di cui alla lett. C delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 72,00.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

un importo complessivo di € 1.877,99, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

In merito alla domanda di rimborso delle quote insolute per una somma complessiva di € 1.197,00, il Collegio evidenzia che è presentata per la prima volta in ricorso non essendo contenuta nel reclamo. Inoltre, a riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle quote insolute, parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Il Collegio, pertanto, rigetta la domanda di parte ricorrente in quanto priva di idonea documentazione.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.877,99, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI